

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDDO	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Carla SECCHIERI	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), in proprio, avverso la decisione di data 17.01.2018, depositata in data 08.02.2018 del Consiglio Distrettuale di Brescia, con la quale veniva inflitto il richiamo verbale;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Vincenzo Di Maggio svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

La sig.ra [ESPONENTE] presentava un esposto nei confronti dell'avv. [AAA] lamentando che nella qualità di curatrice speciale della figlia avesse agito in violazione dell'art. 35 CDF non avendo tutelato degli interessi della figlia minore. Altresì, la stessa lamentava l'esistenza di un conflitto di interessi tra l'avv. [AAA], curatrice della figlia, e l'avv. [RICORRENTE], difensore del padre della figlia in un giudizio di cassazione, in quanto queste facevano parte della stessa associazione professionale.

Archiviato l'esposto nei confronti dell'avv. [AAA], il CDD disponeva l'avvio della fase preistruttoria notiziando dell'esposto l'avv. [RICORRENTE].

A seguito il CDD approvava il capo d'incolpazione nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] contestando quanto segue: *“per aver accettato il mandato del signor [BBB] nel procedimento RG nr [OMISSIS]/2015 contro la signora [ESPONENTE] per il riconoscimento della minore [CCC], nonostante Curatore di quest'ultima fosse l'avv. [AAA], essendo entrambe parti dello studio [AAA] e [RICORRENTE], associazione professionale, violando con ciò l'artt. 68 comma 5, 24 comma 1 e 4 CDF. In Brescia ottobre 2015”*

Nel procedimento dinanzi al CDD l'avv. [RICORRENTE] presentava delle memorie evidenziando che non vi fosse alcun conflitto di interessi tra la posizione del sig. [BBB] (padre di [CCC]), difeso in cassazione dalla stessa unitamente ad altro professionista, e quella della minore [CCC] rappresentata dalla Curatrice Avv. [AAA], in quanto le posizioni processuali del padre e della Curatrice della minore coincidevano, essendo entrambe finalizzate al riconoscimento della paternità della minore.

All'esito dell'istruttoria il CDD accertava la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] per i fatti cointestati evidenziando che, al di là delle posizioni processuali - che coincidevano-, la posizione del sig. [BBB] e della minore [CCC] erano differenti, visto che la Curatrice doveva perseguire esclusivamente l'interesse della minore e non quello di una delle parti contendenti (padre e madre). Riteneva pertanto, anche alla luce della giurisprudenza in merito al conflitto di interessi tra le parti, che tale situazione configurasse un conflitto di interessi potenziale che avrebbe dovuto determinare l'avv. [RICORRENTE] a non accettare il patrocinio nel giudizio di cassazione del sig. [BBB], in quanto nel proprio studio era presente l'avv. [AAA], Curatrice della minore, e parte in causa di quel procedimento.

In merito alla sanzione veniva irrogata quella del richiamo verbale, il quanto il CDD aveva riscontrato la buona fede dell'avv. [RICORRENTE] nell'aver assunto il patrocinio del [BBB]

che aveva ritenuto insussistente il conflitto di interessi.

Avverso la detta comunicazione l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso al CNF, tramite difensore.

La ricorrente ha censurato il provvedimento del CDD con unico motivo con il quale ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 24 CDF alla fattispecie per l'assenza di un concreto conflitto di interessi.

La ricorrente richiede quindi che il CNF in riforma del provvedimento del CDD, la assolva dalle contestazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha censurato il provvedimento del CDD con unico motivo con il quale ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 24 CDF alla fattispecie per l'assenza di un concreto conflitto di interessi.

Con detto motivo la ricorrente sostiene che l'art. 24 CDF si applicherebbe solo ai conflitti di interessi tra cliente e parte assistita, essendo irrilevante il conflitto di interessi con parte diversa dal cliente.

Conseguentemente, secondo la ricorrente, l'unico conflitto di interessi concreto che sussisteva era tra la sig.ra [ESPONENTE], madre della minore, e il sig. [BBB], padre della minore, in quanto la prima non era d'accordo nel riconoscimento di paternità, avanzato dal secondo.

Aggiungendo a questo che, nel corso dei vari gradi di processo, la Curatrice della minore era da sempre stata incline al riconoscimento della paternità, al pari dell'interesse manifestato dal padre e, quindi, non sussisteva in concreto alcun conflitto di interesse tra queste parti.

E' tuttavia necessario ricordare esattamente l'alveo in cui si è svolta la vicenda processuale sottesa al procedimento oggi in discussione, trattandosi di circostanze pacifiche ed incontestate.

L'esponente [ESPONENTE] ha resistito in più gradi di giudizio alla domanda avanzata dal Sig. [BBB] tesa al riconoscimento della figlia [CCC]. Sconfitta in primo grado e in appello, la madre vede accolto il ricorso in Cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia.

Nuovamente sconfitta in Corte d'Appello ricorre nuovamente, una seconda volta, in Corte di Cassazione.

In tutto il lungo percorso processuale la curatrice nominata è l'Avv. [AAA] e il soggetto che reclama la paternità è difeso dal medesimo legale, l'avvocato [DDD]. Tuttavia, in occasione dell'ultimo ricorso in Cassazione assume la difesa del [BBB], unitamente all'Avv. [DDD], l'Avv. [RICORRENTE], titolare unitamente alla [AAA] di uno studio associato.

La difesa dell'Avv. [RICORRENTE] sottolinea come la posizione della curatrice sia sempre stata favorevole, nell'interesse della minore, al riconoscimento paterno e dunque le difese dell'Avv. [RICORRENTE], parimenti per il rigetto del ricorso della madre, si allineano ad un percorso univoco, coerente con l'interesse del padre reclamante la paternità.

In questo senso, quindi, la ricorrente ritiene irrilevante il conflitto di interessi con parte diversa dal cliente, in buona sostanza affermando che la condotta dell'Avv. [RICORRENTE] avrebbe potuto essere posta in contestazione unicamente dal cliente i costei, Sig. [BBB] e non dalla [ESPONENTE], controparte.

Tale irrilevanza comporterebbe quindi – a titolo di mero esempio - che non apparirebbe in contrasto con le norme deontologiche la circostanza che il pagamento della parcella professionale effettuata all'Avv. [RICORRENTE], stante l'associazione tra le professioniste, divenisse reddito anche della collega curatrice speciale della minore.

Non si ritiene condivisibile l'assunto, di contro rilevandosi come il percorso logico giuridico seguito dal CDD di Brescia sia del tutto ineccepibile e assolutamente condivisibile.

Infatti, appare con tutta evidenza che la parti (curatrice e Sig. [BBB]) non avevano affatto la stessa posizione processuale, posto che dovere del curatore è quello di curare gli interessi del minore coinvolto, mentre il legale della parte ha il mandato di difendere gli interessi del proprio cliente.

Non cogliere tale differenza appare grave e in contrasto con la figura del curatore speciale del minore quale soggetto, formato specificatamente, teso ad adempiere un compito di grande importanza e di rilievo costituzionale, ovvero di curare gli interessi di chi, coinvolto in un giudizio, non ha la capacità di agire e si trova in posizione di conflitto con gli esercenti la responsabilità genitoriale su di lui.

Con la conseguenza che la terzietà appare essere, come correttamente rilevato dal CDD di Brescia, essenziale a consolidare la sua totale estraneità rispetto agli interessi dedotti in giudizio.

Corretto, dunque, è il rinvio alla giurisprudenza della Cassazione (22882/2011) e alla giurisprudenza domestica laddove viene affermato che l'obbligo di astensione dal prestare la propria attività professionale sussiste anche se il conflitto è solo potenziale ed addirittura lo estende non solo a chi sia partecipe (come nel caso di specie) a chi abbia un'associazione professionale, ma anche a chi eserciti negli stessi locali, in quanto tale divieto *“obbedisce all'esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere il bene non solo dell'indipendenza effettiva, ma anche dell'apparenza di essa”*.

Nei fatti risulta peraltro che l'Avv. [RICORRENTE] abbia evidenziato al Sig. [BBB] di essere la collega di studio, associata, della curatrice e ciononostante lo stesso abbia ritenuto di

volerle conferire ugualmente il mandato.

Anche tale argomentazione non è adeguata a superare la fallacia della condotta posto che, lo si è già detto e lo si ribadisce, quella che emerge e deve essere tutelata è l'immagine dell'avvocatura, per cui l'operato del legale e la correttezza che lo devono connotare non devono essere nemmeno potenzialmente, in astratto, condizionati dall'esistenza di rapporti con la controparte, in questo senso non avendo alcun rilievo la consapevolezza e financo il consenso della parte.

Quindi appare del tutto evidente come l'Avv. [RICORRENTE] avesse l'obbligo di non accettare l'incarico posto che la stessa da' prova del fatto di essere stata del tutto consapevole di assumere la difesa di un soggetto in potenziale conflitto di interessi con la sua collega di studio, curatrice e dunque parte processuale.

Il fatto è pacifico e incontestato.

Appare, infine, del tutto condivisibile il ragionamento del CDD bresciano sull'applicabilità dell'art. 68 CDF alla materia oggetto del procedimento in coerenza con la necessità di conferire particolare severità all'ambito del diritto di famiglia e minorile, ambito in cui vengono in considerazione aspetti di eccezionale delicatezza, fortemente invasivi della sfera privata delle persone coinvolte.

Laddove detto divieto fosse così facilmente pretermettibile si perverrebbe a conclusioni oggettivamente distorsive del sistema nel suo complesso.

Di contro si condivide la ricostruzione del CDD tesa a ritenere che il quinto comma dell'art. 24 CDF abbia portata generale, in coerenza con il dettato della Suprema Corte, e dunque sia applicabile anche all'art. 68 CDF che ne costituirebbe un'applicazione in ragione della materia di particolare importanza.

In conclusione, non può omettersi di rilevare come tutte le vicende che afferiscono il diritto di famiglia ed i minori devono tassativamente comportare un altissimo grado di attenzione alla possibilità, anche del tutto potenziale ed astratta, di far venire meno agli occhi dei consociati la correttezza dei legali, di tutti i legali coinvolti, sia quali difensori delle parti che quali curatori del minore.

Tale assunto è anche stato fatto proprio dal CNF nell'emanazione delle raccomandazioni per il curatore speciale dei minori, recentemente licenziate.

Non può non rilevarsi, infine, che la condotta avrebbe potuto condurre ad una sanzione di segno diverso rispetto al richiamo verbale comminato dal CDD, che ha ritenuto di benevolmente voler valorizzare la buona fede dell'Avv. [RICORRENTE] e la novità dei principi oggetto di giudizio, di tal ché si ritiene che l'impugnata decisione per i motivi tutti come sopra dedotti, debba essere confermata.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 luglio 2023

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà